



Comune di Sondrio

AVVISO PUBBLICO PRESENTAZIONE CANDIDATURE PER L'ELEZIONE DEL GARANTE DELLA PERSONA DISABILE IL SINDACO

In esecuzione della Deliberazione consiliare n. 63 del 30.11.2018, con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale sulla Istituzione della figura del **Garante della persona disabile**, e della deliberazione di Giunta comunale n. 130 del 21.05.2025

RENDE NOTO

che è possibile presentare le candidature per la nomina del **"GARANTE DELLA PERSONA DISABILE"**:

da venerdì 23 maggio 2025 a lunedì 23 giugno 2025

Si ricorda che ai sensi dell'art. 5.1 del Regolamento comunale del Garante della Persona Disabile *"Il ruolo del Garante a supporto dell'Amministrazione Comunale per ottemperare agli obiettivi preposti, si sostanzia segnalando e/o promuovendo tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e la tutela dei diritti delle persone disabili, con particolare attenzione all'integrazione e inclusione sociale"*.

La candidatura potrà essere presentata inoltrando apposita istanza con dettagliato curriculum come da schema di domanda pubblicato sul sito web del Comune di Sondrio mediante le seguenti modalità:

- a mezzo Posta Elettronica Certificata (riceve solo da altra casella PEC) indirizzata a protocollo@cert.comune.sondrio.it;
- a mezzo Posta Elettronica Ordinaria indirizzata a segreteria@comune.sondrio.it
- consegna a mano presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:30 alle ore 15:30.

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Segreteria: segreteria@comune.sondrio.it – 0342.526215.

Estratto del Regolamento comunale del Garante della Persona Disabile:

Art. 2

2.1 La figura del Garante della Persona Disabile, operante in piena autonomia politica ed amministrativa, è organo monocratico eletto dal Consiglio Comunale all'interno di una lista di nominativi raccolti a seguito di apposito avviso pubblico.

2.2 Il Garante è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2.3 L'elezione avviene con voto limitato ad un solo candidato.

2.4 Qualora per due votazioni consecutive la maggioranza richiesta non venga raggiunta, si dà luogo ad una terza votazione, da tenersi nella medesima seduta delle prime due, per la quale è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2.5 Qualora nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza prevista, si procederà ad una nuova votazione nella seduta immediatamente successiva e risulterà eletto il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti o, in caso di parità, il più anziano di età.

2.6 E' eleggibile al ruolo di Garante della Persona con Disabilità chi sia in possesso dei seguenti requisiti:

- idoneo curriculum dal quale si desuma esperienza, almeno triennale, di svolgimento di attività a tutela e salvaguardia della persona con disabilità e della loro inclusione sociale;

- dia ampia garanzia di indipendenza;

- non sia membro del Parlamento, del Consiglio regionale, provinciale, comunale, della Direzione Aziendale dell'ASST e dell'ATS competenti per territorio nella provincia di Sondrio, di organismi esecutivi nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali;

- non sia dipendente comunale né di altri enti locali, istituzioni, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale, né lo sia stato negli ultimi 2 anni, né sia amministratore di enti, società ed imprese a partecipazione pubblica nonché titolari, amministratori, dirigenti di enti, società e imprese vincolati con il Comune da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune;

- sia in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità previsti per l'elezione alla carica di consigliere comunale.

2.7 Il Garante non può esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali, che determinino conflitti di interesse con la funzione. Si applicano, altresì, le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco dal TUEL.

2.8 Il Garante non può assumere il ruolo di mediatore né individualmente né collegialmente in procedimenti che abbiano ad oggetto la materia relativa agli interventi effettuati come Garante.

Art. 3

3.1 Il garante opera a titolo gratuito, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese in base alle previsioni esistenti tempo per tempo per gli amministratori comunali e nei limiti degli stanziamenti del capitolo di bilancio per le missioni degli amministratori.

3.2 L'ufficio del garante ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta. Scaduto il termine, rimane in carica per l'ordinaria amministrazione in attesa della nomina del successore.

Il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito web del Comune di Sondrio.

Sondrio, li 22 maggio 2025

IL SINDACO
Ing. Marco Scaramellini